

Torino, 17 luglio 2011
VP/fcc

RACCOMANDATA A.R.

Anticipata a mezzo e-mail all'indirizzo:
presidenza@regione.piemonte.it

Al Presidente della
Regione Piemonte
Avv. Roberto Cota
Piazza Castello n° 165
10121 Torino

Oggetto: **Attività di massaggi.**

Egr. Avv. Cota,

sono Francesca Casu Cavallo, legale rappresentante della Eurelar s.a.s. che è una società di consulenza fondata nel 1986, dopo l'esperienza maturata sin dal 1978, specificatamente nel settore dell'estetica e, più in generale, dei servizi alla persona; Le scrivo in questo caso in qualità di vicepresidente dell'Associazione Centri Massaggio Orientale (A.C.E.M.O.), costituita nel luglio 2010.

La nota che mi permetto di inviarLe vuole esternare il dispiacimento, contrarietà e dissenso della categoria rappresentata, venendo a conoscenza delle indicazioni fornite congiuntamente dalla Direzione Attività Produttive e Direzione Sanità della Regione Piemonte con la lettera Prot. 7341/DB1603 del 12/7/2011 allegata.

Affinché Lei possa avere un quadro complessivo e articolato del significato della comunicazione alla quale mi riferisco, mi permetto di evidenziare i passi della medesima, suddivisa in 10 paragrafi e una nota, con le conseguenti osservazioni:

1 Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un proliferare di aperture di esercizi variamente denominati, riconducibili nella sostanza alla definizione di "attività di massaggi".

E' necessario comprendere a quali attività di massaggi ci si riferisce, ma soprattutto il settore dei massaggi non "normati" è assai articolato: Riflessologia, Shiatsu, Tuina, ect., pertanto senza migliori specifiche si intendono quindi tutte le discipline di massaggio, a buon titolo sempre considerate, non estetiche e non terapeutiche.

2 I comuni hanno quindi inviato parecchi quesiti alla Direzione Attività Produttive e alla Direzione Sanità per ottenere indicazioni riguardo all'esatto inquadramento giuridico di tali tipologie di attività.

Non esiste attualmente inquadramento giuridico, la Regione Piemonte si è tuttavia recentemente espressa in merito con un parere "Parere n. 22/2010 - Inizio attività per avvio esercizio artigianale. D.I.A." con il quale aveva esaminato il caso riguardante: "Massaggi finalizzati esclusivamente al benessere della persona, restando esclusi massaggi estetici così come massaggi terapeutici e riabilitativi" escludendo la riconducibilità dei medesimi da quanto previsto dalla Legge 1/90.

3 Anche le associazioni di categoria artigiane hanno più volte sollecitato un pronunciamento da parte delle due direzioni.

Non esiste dubbio alcuno in merito alle sollecitazioni da parte delle associazioni di categorie artigiane che da tempo sono impegnate nella rivisitazione della legge 1/90 e che si sono rese promotrici della proposta di legge n° 3107 “Disciplina dell’attività professionale nel settore delle scienze estetiche e bionaturali”, presentata il 12 gennaio 2010; la proposta di legge in questione, con altre quattro proposte, è stata oggetto di valutazione da parte della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, con esito non propriamente lusinghiero proprio in merito alle discipline bionaturali, dove il massaggio orientale si colloca e che i proponenti vorrebbero appunto ricondurre all’attività di estetista.

4 L’elemento caratterizzante e comune delle attività oggetto dei quesiti è sempre l’intervento dell’operatore attraverso tecniche manuali o con l’ausilio di apparecchiature sul corpo umano del cliente.

Nulla da osservare vista l’ovvietà dell’affermazione.

5 Qualunque tipo di massaggio/manipolazione apportata sul corpo umano può causare danni alla salute, a maggior ragione se eseguita da soggetti privi di qualsiasi competenza professionale riconosciuta dall’ordinamento giuridico.

Se si è “privi di qualsiasi competenza professionale” non si esercita alcuna professione, ancor meno se si possono arrecare danni alla salute; tuttavia la messa in relazione al fatto che la competenza professionale debba essere necessariamente riconosciuta dall’ordinamento giuridico è assai opinabile. Infatti nascono prima le professioni e successivamente le regole per esercitarle, se ci riferiamo quindi all’attività di estetista, la legge 1/90 è giunta assai tardivamente rispetto all’attività medesima (in precedenza inclusa come affine all’attività di parrucchiere Legge 1142/70).

In altre parole oggi si è in presenza di molte attività, in questo caso di “massaggio” come visto non ricondotte o includibili dall’ordinamento giuridico, ma quale criterio valutativo è stato adottato dalle Direzioni Regionali scriventi, in merito alle competenze professionali, al fine di poter accertare, quindi di poter dichiarare senza tema di smentita quanto asserito ?

6 La legge 1/90 all’art. 1 comma 1 definisce l’attività di estetista comprendendovi “Tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano”.
Lo stesso articolo 1 al comma 3 esclude dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico”.
La disposizione di cui all’art. 1 si rivela essere una “norma di chiusura”, voluta dal legislatore per sottolineare che tutti gli interventi sul corpo umano devono essere eseguiti da soggetti in possesso di adeguata professionalità.

Non è corretto ed è pure forviante, il richiamo alla Legge 1/90 voluto dalle Direzioni Scriventi, virgolettando esclusivamente: “tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano”, eppure l’articolo 1 comma 1 della legge medesima è assai breve e degno di essere riportato integralmente:

“1. 1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in

perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

La lettura integrale dell'articolo rende evidente e non potrebbe essere altrimenti, il fatto che parliamo di Estetica quindi, le perfette condizioni e il miglioramento dell'aspetto estetico, "*modificandolo attraverso l'eliminazione degli inestetismi presenti*"; a conferma che il legislatore aveva idee ben chiare in merito alle tipologie e finalità dei trattamenti, esclusivamente indirizzati al miglioramento dell'aspetto estetico; come in questo articolo della Legge 1/90 possa essere individuata una "norma di chiusura" da parte delle Direzioni Scriventi è francamente un mistero, senza dubbio una originalissima interpretazione sulla quale varrebbe la pena di approfondirne l'origine; il legislatore non avrebbe, infatti, potuto concepire la "norma di chiusura", individuata dalle Direzioni Regionali scriventi, in quanto sarebbero stati ovviamente disattesi, ora come allora, i principi costituzionali in tema di lavoro e di libertà nella scelta dell'oggetto del lavoro stesso; non fosse altro che alcune discipline, ora definite "bionaturali", si sarebbero presentate sul territorio nazionale alcuni lustri dopo il varo della legge medesima.

E necessario peraltro indicare che la Regione Piemonte con Legge 54/92 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività estetista), alla quale le Direzioni Regionali scriventi avrebbero dovuto riferirsi (fatto salvo il disconoscimento della medesima), ha addirittura reso più chiaro il concetto, infatti all'art. 2 comma 1. recita:

"1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti "

In questo contesto è comunque opportuno richiamare l'osservazione al precedente paragrafo 3, dove si è fatto riferimento al Parere 22/2010 della Regione Piemonte che esprime assai chiaramente l'esclusione dei "massaggi" trattati dalla Legge 1/90; il parere 22/2010, così come altre osservazioni (non della nostra Associazione e tantomeno dalla nostra Associazione sollecitate) richiamate in seguito, esprimono un parere giuridico scevro da sollecitazioni e dubbi di condizionamento delle quali, le indicazioni delle Direzioni scriventi, appaiono francamente permeate.

7 **Allo stato attuale le Direzioni scriventi ritengono che tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate.**

Questo paragrafo lascia ovviamente costernati se si tiene conto di quanto in precedenza descritto, è persino avvilente immaginare che le Direzioni scriventi abbiano "potuto ritenere", con estrema leggerezza interpretare o ignorare i disposti legislativi (**legge Regionale 54/92**) e giuridici e, come in precedenza visto, costituzionali.

A miglior informazione e chiarimento si riporta allo specifico contenuto del documento recentemente redatto e già in precedenza richiamato, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (11/034/CR9/C9 del 24 marzo 2011):

VALUTAZIONI SULLE PROPOSTE DI LEGGE CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DI ESTETISTA

ELEMENTI DI CRITICITÀ

1) AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Le proposte di legge (n. 3107 – n. 3133 – n. 3759) attraggono su tale professione l'ambito delle discipline bionaturali, istituendo quindi nuove figure professionali nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

Questa commistione mal si concilia con tecniche che hanno natura e finalità diverse. Infatti la professione dell'estetista si è sempre caratterizzata per i trattamenti sulla superficie del corpo, che, come si legge all'art. 1 della Legge 1/1990, comprendono "tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, [...]".

La legge stabilisce inoltre l'esclusione dall'attività di estetica delle "prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico".

Mentre le discipline bionaturali si collocano nell'ambito della vitalità della persona ed attraverso tecniche specifiche mirano a stimolare le risorse naturali dell'individuo per ripristinarne le migliori condizioni di benessere e vitalità. Esse, infatti, sono caratterizzate da un approccio globale alla persona e alla sua condizione in generale ed hanno come scopo quello di favorire una migliore qualità della vita e di educare a stili di vita sani [...].

E ancora, per quanto attiene le discipline bionaturali:

DISCIPLINE BIONATURALI

Nell'ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni di salute, in generale mirate a generare una migliore qualità della vita (Naturopatia, Riflessologia, Shiatsu, Tuina, ect.).

Queste discipline, dunque, non appartengono all'area sanitaria in quanto affermano principi generali e generano pratiche operative sostanzialmente diverse da quelle della medicina convenzionale. Anzi, si può affermare, che hanno una fondamento nettamente differente: non nascono dal binomio malattia-salute, patologia-terapia, come avviene nella medicina convenzionale. Esse prendono spunto, piuttosto, da un concetto molto più ampio, mirano cioè al recupero del dinamismo della vita, al ripristino della vitalità, mediante il pieno sviluppo della forza vitale: la malattia, il dolore diventano così manifestazioni della "vitalità". Tra il 2001 e il 2006 molte Regioni hanno approvato leggi per le D.B.N., tuttavia molte di queste sono state impugnate dal Governo avanti la Corte Costituzionale e ritenute incostituzionali in quanto istitutive di figure professionali, la cui competenza spetta solo allo Stato.

In particolare, qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.

8

Nulla di particolare da osservare vista l'ingiustificata affermazione, alla luce di quanto già commentato ai precedenti punti, se non al riferimento alla " ...normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali ..." dalle Direzioni Scriventi richiamati che, appunto, non contengono le soluzioni dalle stesse ricercate.

Cio' al fine di salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili rischi di prestazioni effettuate da soggetti non in possesso di adeguata preparazione e competenza, nonché in luoghi e secondo modalità non appropriati.

9

Viene ribadito il concetto, da parte delle Direzioni scriventi, in ordine alla "adeguata preparazione e competenza" ma nuovamente sorge spontanea una domanda: Le Direzioni Regionali hanno avuto

modo di verificare l'incapacità e l'incompetenza dei "soggetti" (meglio sarebbe Operatori) anche solo per potersi porre il dubbio dei "possibili rischi"?

Sui luoghi, immaginiamo di lavoro, non si può non convenire che debbano rispondere a criteri igienico sanitari tali da garantire la salute dei cittadini.

Periodo transitorio.

La mancanza di indicazioni precise ed univoche sul punto ha consentito in questi anni l'apertura di numerosi esercizi in assenza di controlli precisi e di verifica dell'accertamento dell'idoneità professionale degli operatori e dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature.

Per le motivazioni sopra indicate, le Direzioni scriventi ritengono che gli esercizi attualmente in attività e che effettuano attività di massaggi devono adeguarsi alla normativa prevista per l'attività di estetica o per l'attività di massaggi terapeutici. A tal fine i comuni possono prevedere, con propri provvedimenti un adeguato periodo transitorio che consenta agli esercizi già avviati di conformare la propria attività alle disposizioni previste dalla normativa richiamata, provvedendo alla nomina del soggetto in possesso della prescritta competenza professionale e al rispetto dei requisiti igienico sanitari¹.

10

Questo è l'ultimo paragrafo della comunicazione dalla Direzione Attività Produttive e Direzione Sanità della Regione Piemonte della lettera Prot. 7341/DB1603 del 12/7/2011 che, nel già esiguo totale di 45 righe, trattando un argomento assai articolato e complesso, ha in definitiva riassunto, proprio in quest'ultimo paragrafo, ciò che è il "nocciolo" della questione.

Quindi, mentre non vi è nulla da osservare in merito all'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali (non esistono attrezzature nei centri massaggi orientali); molto vi è da eccepire per quanto attiene il conformare l'attività alle disposizioni previste dalla "normativa richiamata" Legge 1/90 – Legge Regionale 54/92 che, in buona sostanza, nei tempi che le varie amministrazioni comunali disporranno, dovranno nominare "un soggetto in possesso della prescritta competenza professionale" (meglio definito "Direttore Tecnico")

Qui nasce il paradosso e l'ambiguità di quanto in conclusione le Direzioni Scriventi hanno trovato, in modo peraltro davvero non innovativo, quale soluzione alle notevoli sollecitazioni dei Comuni e delle Associazioni Artigiane; quindi, fatta salva l'idoneità igienico sanitaria dei locali per la quale si conviene, la nomina del "Direttore Tecnico" racchiude evidentemente in se la fondamentale soluzione, sulla quale si basa la sicurezza dei cittadini !? Ma le Direzioni Scriventi sanno esattamente di cosa stanno parlando ? Oppure con la stessa sicurezza con la quale presuppongono l'inadeguatezza professionale di chi esercita attività di massaggi "non normate", presuppongono con altrettanta certezza che i soggetti qualificati estetisti siano professionalmente preparati nelle tecniche di massaggio orientale, al punto di poter assumere l'incarico di Direttore Tecnico ? quindi con una competenza almeno pari o superiore di chi gli conferisce incarico ?

Questa è pura fantasia ! E non può esserci buona fede in dichiarazioni contrarie.

Certamente si può opinare di fronte a particolarissimi casi, ma stiamo parlando di Indicazioni Regionali che vanno a coprire l'intera attività di massaggi nelle varie discipline che sul territorio regionale è sicuramente rappresentata da alcune centinaia di operatori, tenuto conto che solo i Centri di Massaggio Orientale sono ca. 140.

Si può approfondire l'analisi sull'esatto numero complessivo degli operatori, ma ipotizziamo che vi siano, sommati, altrettanti operatori in Riflessologia, Shiatsu e Centri Benessere vari, quindi, prima

di entrare nel merito della competenza professionale dei Direttori Tecnici qualificati estetisti, quanti Direttori Tecnici possono essere reperiti sul territorio? certamente non 280/300 !? E se non si reperisce il Direttore Tecnico, quanto potrebbe durare il Periodo transitorio citato dalle Direzioni scriventi ? Un periodo indefinito ? altrimenti chiusura dell'attività ? Potrebbe essere una condizione a dir poco vessatoria.

Ritornando alla competenza delle figure professionali con qualifica di Estetista, va ricordato che solo con la Legge 1/90 sono stati previsti e successivamente istituiti dalla Regione Piemonte (1994), i primi corsi qualificanti.

La legge 1/90 sintetizza quanto segue:

Art. 6.3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;*
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;*
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;*
- d) massaggio estetico del corpo;***
- e) estetica, trucco e visagismo;*
- f) apparecchi elettromeccanici;*
- g) nozioni di psicologia;*
- h) cultura generale ed etica professionale.*

Quindi ci troviamo di fronte oltre che ad un problema numerico di Direttori Tecnici, ad una palese inadeguatezza di competenza specifica per quanto attiene le discipline cosiddette "Bionaturali".

Si può ancora eccepire che i soggetti con qualifica di estetista, possono essere annoverati nelle seguenti categorie:

- A. Qualifiche ottenute in passate sanatorie
- B. Qualifiche ottenute dai titolari di centri di abbronzatura successivamente ai tre anni di attività con "Direttore tecnico" e successivo corso di 300 ore.
- C. Qualifiche ottenute a seguito di frequentazione scuole regionali.
- D. Altre qualifiche ottenute come previste dalla normativa.

Per tutte le categorie sopra enunciate, fatti salvi corsi non riconosciuti per specifiche discipline bionaturali, si può complessivamente affermare la non conoscenza di discipline escluse dai piani di studio riportati dalla Legge 1/90.

In modo particolare, per gli Estetisti di cui alla categoria A., conoscenze tecniche spesso assai limitate (molti operatori hanno qualifica di estetista completa ma hanno sempre e solo operato depilazioni e pulizie del viso).

Gli estetisti di cui alla categoria B. hanno ottenuto una qualifica, in larga misura, dopo tre anni di reception nel centro di abbronzatura e avendo superato un corso di 300 ore, francamente un po' poco per una seppur minima competenza professionale.

Gli estetisti di cui alle categorie C. e D. possono certamente essere considerati con competenze professionali adeguate, ma tuttavia sempre carenti nella specifica disciplina dei massaggi orientali.

In definitiva, le Direzioni scriventi, indicano che la nomina di un "Direttore Tecnico" qualificato estetista, andrebbe a conformare le attività di massaggi alla "normativa richiamata" !? Qualora fosse sostenibile e credibile questo orientamento (e non lo è), le stesse Direzioni indicano un, si passi il termine, "Fantoccio" utile a nulla ma presente nel centro massaggi.

Indicano peraltro questa soluzione sottacendo il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010 , n. 59 in Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) che al

Titolo II – (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico) – Art. 78 (attività di estetica) al sub 3. cita testualmente:

*2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica."*

Naturalmente, gli operatori coinvolti dal provvedimento di cui trattiamo, non essendo riconducibili all'attività di estetica, non posseggono la concernente qualificazione professionale, pertanto la nomina di un Direttore Tecnico o Responsabile Tecnico che dir si voglia, che garantisca la propria presenza nello svolgimento delle attività, comporterebbe esclusivamente l'assunzione di un dipendente con le caratteristiche richieste.

Quindi l'assunzione di un estetista qualificato assolutamente non necessario, se non ad assolvere ad una anomala quanto strumentale interpretazione delle leggi e delle norme; configurabile quale un "Paletto" insormontabile anche dal punto numerico, come si è visto di visto in precedenza, e in ogni caso un investimento economico relevantissimo e, ribadiamo, inutile.

Tenuto conto di tutto quanto in precedenza commentato, è corretto enunciare la sintesi di cosa è il Massaggio Orientale:

1. riguarda prestazioni di massaggio per il "benessere della persona" che non attengono al miglioramento delle condizioni di salute e neppure di quelle estetiche;
2. non rientra nella specifiche di cui alla Legge 1/90 – Legge Regionale 54/92;
3. è un trattamento di riequilibrio energetico, non terapeutico o estetico, è basato sulle tecniche e sulle teorie della filosofia orientale ed è volto al recupero ed al mantenimento del benessere psicofisico;
4. non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria;
5. non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico, del fisioterapista, dell'estetista;
6. non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche similari (preparazioni erboristiche, omeopatiche, ecc...)
7. non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti terapeutici;
8. non ha il titolo professionale necessario per effettuare trattamenti estetici.

¹ Si ripresenta la stessa situazione avvenuta in passato per le attività di solarium sulla base di interpretazioni difformi, l'attività di "solarium a gettone" è stata in alcuni casi e per un primo periodo considerata attività non rientrante nell'attività di estetica. Successivamente, tali attività sono state ricondotte alla legge 1/1990. I Comuni hanno quindi invitato gli esercizi esistenti a regolarizzarsi, adeguando i locali e soprattutto nominando un responsabile tecnico estetista.

Purtroppo neppure la nota a piè pagina risulta indenne da osservazioni; non si ripresenta affatto *"..la stessa situazione avvenuta in passato per le attività di solarium"*, infatti l'allegato alla Legge 1/90: *"ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO"* ricomprende: *Lampade abbronzanti UV-A.*

Le interpretazioni a suo tempo avanzate dai gestori di centri di abbronzatura e produttori delle specifiche apparecchiature, determinarono la costituzione dell'Associazione "Assolarium" che chiese ed ottenne accreditamento da parte della Regione Piemonte e con la medesima vennero istituiti "Tavoli di lavoro" per individuare una soluzione alle problematiche in allora emerse. Era comunque ovvio il risultato ma il confronto almeno ci fu.

Avv. Cota, mi sono dilungata nell'analisi di quanto redatto dalla due Direzioni Regionali, proprio perché ritengo che le indicazioni fornite dalle stesse siano davvero ingiuste e vessatorie per la categoria che rappresento, oltretutto un brutto pasticcio sotto il profilo giuridico e costituzionale; tuttavia, proprio in queste ore un'amministrazione comunale (Rivarolo Canavese) ha già fatto pervenire, ad un operatore di Massaggi Orientali, comunicazione di adeguamento a quanto previsto nel termine di 30 giorni !?

In 33 anni di attività nel settore, proprio mai mi sono trovata a confrontarmi con un provvedimento che è di davvero difficile comprensione, in modo particolare incomprensibile nelle motivazioni che lo hanno originato, in altre parole: un puro esercizio di distorsione, di omissione e di interpretazione di norme e con dubbio di scarsa documentazione e competenza specifica; un documento, quello con questa nota analizzato che va peraltro, come in precedenza più volte evidenziato, a contraddire una legge regionale ed un parere espresso in merito (anch'esso regionale), limitando in fine ad una "paginetta" un'indicazione (già recepita dai comuni) che potrebbe determinare un vero disastro per gli operatori rappresentati dalla A.C.E.M.O. e di numerosissimi altri che da anni operano nel settore dei massaggi non normati.

Sono altresì contrariata dal trattamento avuto proprio dalla Regione Piemonte che a fronte delle due lettere inviate all'Assessorato Sanità – Direzione Regionale e alla Direzione Regionale Attività Produttive, rispettivamente in data 20 settembre 2010 e 01 ottobre 2010, riguardanti la "*Richiesta di accreditamento e disponibilità alla collaborazione istituzionale*" della A.C.E.M.O., non ho avuto alcun riscontro ufficiale se non, dietro comunicazione telefonica da me effettuata, una quasi piccata e tecnicistica risposta in merito ad una non adeguata caratteristica dell'associazione non essendo "firmataria di contratti nazionali del lavoro" !?. E' da notare che questa caratteristica (mai prima considerata) è stata riproposta anche dalla Città di Torino nel nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA esecutivo dal 16 aprile 2011, per quanto attiene la composizione della Commissione Comunale, proprio su sollecitazione delle Associazioni Artigiane (in particolare da una associazione) ovviamente per limitare la rappresentatività nelle commissioni medesime.

Un confronto sull'argomento che poteva essere avviato molti mesi fa avrebbe, molto probabilmente, reso possibile un orientamento di soddisfazione reciproca; gli operatori di Massaggio Orientale desiderano delle regole, ma regole che possano garantire certo la sicurezza del cittadino e nel contempo la sopravvivenza del settore, ma non si è aperto alcun dialogo.

In ogni caso si sarebbe potuto evitare questo brutto pasticcio che mette a repentaglio un considerevole numero di operatori e non solo orientali, con i conseguenti risvolti sull'occupazione e sull'indotto: se si tiene conto che in questo periodo di congiuntura non favorevole, proprio gli operatori di questo settore prendono in locazione locali commerciali che altrimenti rimarrebbero sfitti.

Le richiedo cortesemente la possibilità di un urgente incontro per meglio confrontarci in merito e giungere quindi alla rettifica dell'infausto pronunciamento; vista l'azione repentina delle Amministrazioni Comunali.

Va da se che qualora non ricevessi un Suo riscontro in un ragionevole limitato periodo di tempo, l'Associazione si sentirà libera di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia della categoria, coinvolgendo le Associazioni e gli operatori delle altre discipline bionaturali interessate dal provvedimento di cui trattiamo, fornendo massima pubblicità a mezzo stampa dell'accadimento, procedendo altresì all'invio della presente a tutti destinatari della Prot. 7341/DB1603 del 12.07.2011.

Auspicando di veder scongiurate le azioni di cui sopra e che l'occasione crei l'opportunità di un confronto costruttivo, attraverso il recepimento della richiesta di accreditamento a suo tempo inoltrata dalla A.C.E.M.O., rimango in attesa di Sua comunicazione in merito e con l'occasione Le porgo distinti saluti.

A.C.E.M.O.
ASSOCIAZIONE CENTRI MASSAGGIO ORIENTALE
Vicepresidente
(*Francesca Casu Cavallo*)



All./c.s.d.